

Pubblicato il 02/08/2019

N. 05511/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 01268/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2019, proposto da

\_\_\_\_\_ , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;

*contro*

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Caruso, Angelo Guadagnino, Gactano De Ruvo, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocatura centrale dell'Inps in Roma, via Cesare Beccaria 29;

*nei confronti*

Giulia Ceravolo - non costituito in giudizio;

*per la esecuzione*

dell'ordinanza cautelare n. 1306/2019 pronunciata dalla terza sezione del Consiglio di Stato in data 15.03.2019 e relativa al procedimento iscritto ad R.G. n. 1268/2019.

Vista l'istanza ex art. 59 c.p.a. e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2019 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Santi Delia e Angelo Guadagnino;

Premesso che:

- il ricorrente, con ordinanza cautelare n. 1306/2019 di questa sezione, è stato riammesso con riserva alla procedura selettiva, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1;

- ha quindi sostenuto la successiva prova orale, conseguendo un punteggio complessivo di 53,00;

- in data 11 giugno 2019 è stata approvata la graduatoria finale nella quale si è collocato alla posizione n. 2454;

- in data 21 giugno 2019 è stato pubblicato sul portale istituzionale dell'INPS un avviso con il quale si precannunciava l'assegnazione delle sedi ai candidati ammessi con riserva *“solo all'esito del procedimento di assegnazione della sede in favore degli altri candidati”*;

- con l'istanza ex art. 59 c.p.a. qui in esame il ricorrente ha quindi lamentato la violazione da parte dell'INPS del dispositivo cautelare, per essersi visto postergato ad altri partecipanti alla procedura e, pertanto, costretto a dover optare per sedi meno vantaggiose di quelle alle quali avrebbe altrimenti potuto ambire seguendo l'ordine di graduatoria;

Considerato che l'istanza di esecuzione è stata provvisoriamente accolta con decreto monocratico n. 3259/2019, al quale l'INPS ha dato ottemperanza *“nelle more della pronuncia sul merito che si attende da parte del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio”*, dandone atto nella memoria depositata il 15 luglio 2019 con la quale ha anche invocato la declaratoria della cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che le determinazioni adottate dall'INPS in esecuzione del decreto presidenziale - in difetto di una spontanea e piena adesione all'impostazione ivi accolta - non determinano la cessazione della materia del contendere, avendo una rilevanza soltanto provvisoria in attesa che la decisione di merito accerti la legittimità dell'atto impugnato;

Ritenuto che, nel merito, l'istanza di esecuzione è fondata, poiché la condotta dell'INPS si è posta in evidente contrasto con il disposto cautelare di questo Collegio nella parte in cui ha ammesso il ricorrente al prosieguo della procedura di concorso e, per l'effetto, alla successiva assegnazione delle sedi in applicazione dell'ordine di graduatoria, senza prefigurare alcuna possibile postergazione dei candidati ammessi con riserva agli altri candidati risultati idonei;

Ritenuto che, pertanto, la misura esecutiva disposta con decreto presidenziale debba essere confermata e che, in considerazione dell'esito della lite, le spese della presente fase di esecuzione possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),  
accoglie l'istanza ex art. 59 c.p.a. e, per l'effetto, dispone che l'assegnazione della sede in favore della parte ricorrente segua il criterio dello scorrimento della graduatoria di merito;

compensa le spese della presente fase di esecuzione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

**Giovanni Pescatore**

**Roberto Garofoli**

IL SEGRETARIO